

Il giorno 30/01/2025, la CONSIGLIERA DELEGATA Sara Accorsi, ai sensi dall'art. 33 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto:

ATTO N. 12

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

U.O. AMMINISTRATIVA APPALTI METROPOLITANI E SOGGETTO
AGGREGATORE

Fasc. 01.06.01.01/16/2023

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

U.O. AMMINISTRATIVA APPALTI METROPOLITANI E SOGGETTO AGGREGATORE

Oggetto: *ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE - COSTITUZIONE DELLA RETE METROPOLITANA DELLE CUC, CENTRALI DI COMMITTENZA (REMECUC)*

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

- 1) **Approva** lo schema di accordo attuativo della convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese denominato “*Costituzione della rete metropolitana delle centrali di committenza (REMECUC)*”, nel testo allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale di esso, con durata dalla data di sottoscrizione, fino alla scadenza della Convenzione quadro¹ per le collaborazioni istituzionali e fatto salvo quanto indicato all'art. 8 dell'allegato schema di Accordo;
- 2) **Dà atto** che alla sottoscrizione dell'Accordo in oggetto provvederà il Sindaco metropolitano e che potranno essere apportate al testo modifiche di carattere non sostanziale, qualora ritenute necessarie per il buon esito dello stesso;
- 3) **Dà atto** che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, così come disciplinato dagli artt. 6 e 7 dell'allegato accordo: agli eventuali oneri si provvederà con successivi atti, previa verifica della compatibilità con le risorse disponibili e il rispetto dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e delle norme regolamentari della Città metropolitana di Bologna;

¹ Approvata con delibera di Consiglio Metropolitano n. 21 del 18/05/2022, *Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni non associati dell'area bolognese.*

4) **Dà mandato** all'U.O. *Assistenza agli Organi, Relazioni interistituzionali e Innovazione amministrativa* di inviare l'accordo alle Unioni e ai Comuni non associati dell'area metropolitana bolognese, parti dell'accordo, per la relativa approvazione e successiva sottoscrizione.

Motivazione:

L'Area metropolitana bolognese vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra Comuni, forme associative ed ente di area vasta finalizzata alla costituzione della Città metropolitana di Bologna, prevista - prima dell'entrata in vigore della L. 56/2014 - come esperienza meramente volontaria.

In attuazione della L. n. 56/2014, in particolare del comma 11 dell'art. 1, nonché dell'art. 20 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna rubricato "*forme di collaborazione tra città metropolitana e comuni*", il Consiglio metropolitano ha approvato, con delibera n. 21 del 18/05/2022, la nuova Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni non associati dell'area bolognese che, tra gli ambiti di collaborazione di cui all'art. 3, contempla all'interno dei *Servizi generali ed innovazione* la gestione degli appalti e dei contratti anche ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016 (ora artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023 - d'ora innanzi anche "*Codice*" o "*Codice dei contratti*", nel testo vigente).

Il Piano strategico della Città metropolitana di Bologna prevede al Capitolo 3 1 C un'ampia visione circa la necessità di consolidare, sviluppare e ampliare le forme di collaborazione fra enti locali dell'area metropolitana bolognese, anche mediante la costituzione di uffici comuni.

Gli enti possono sottoscrivere accordi attuativi² della citata convenzione per definire l'oggetto della collaborazione nelle materie previste, le modalità organizzative per il loro svolgimento nell'ambito delle forme previste dall'art. 2 della convenzione stessa e dall'articolo 16 del Regolamento di organizzazione della Città metropolitana³, nonché la ripartizione degli eventuali oneri finanziari.

In particolare, gli accordi possono contenere altre forme di collaborazione e cooperazione, diverse dall'ufficio unico e dall'avvalimento, indicando specificamente gli obiettivi perseguiti, le modalità organizzative e le risorse da impiegare. Le collaborazioni si definiscono strutturate quando è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro inter istituzionale o la condivisione di unità di personale senza trasferimento, comando o distacco.

Sin dall'1.7.2023 il Codice dei contratti, in particolare all'art. 63 rubricato "*Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza*", prevede che "*ogni stazione appaltante o centrale*

² ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Convenzione quadro, nel caso in cui gli accordi attuativi riguardino materie non conferite all'Unione, gli accordi sono sottoscritti dai Presidenti delle Unioni su mandato dei comuni interessati oppure dal Sindaco, previo accordo con l'Unione, secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti

³ l'ufficio comune metropolitano, l'utilizzo di uffici dell'Ente, altre forme di collaborazione e cooperazione. Nelle ipotesi di avvalimento, in quella di diverse forme di collaborazione e in caso di delega di funzioni, l'accordo evidenzia le risorse umane disponibili in relazione alle attività da svolgere e un responsabile del buon andamento della collaborazione

di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori”, qualificazione declinata nell’allegato II.4 del Codice stesso.

Il territorio metropolitano presenta un forte e strutturato autonomo presidio, con lunga esperienza, nell’ambito degli appalti di importi superiori a quelli per cui è richiesta ora la qualificazione, tanto che presso tutte le unioni del territorio metropolitano, compreso il Nuovo circondario imolese, sono da tempo costituite le centrali uniche di committenza (di seguito anche “CUC”), tutte «stazioni appaltanti qualificate», ai sensi del sopracitato allegato II.4, in possesso di qualificazione avanzata/di terzo livello, sia per servizi e forniture (SF1) sia per lavori (L1).

Il Comune capoluogo è stazione appaltante qualificata di terzo livello sia per forniture e servizi, che per lavori. Per i comuni non facenti parte di unioni si rinvia alle premesse di cui allo schema di accordo allegato.

La Città metropolitana di Bologna è Soggetto aggregatore⁴ iscritto nell’apposito elenco ANAC ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del Codice e abilitato ad aggiudicare e sottoscrivere le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; in quanto tale è, altresì, iscritta di diritto tra le stazioni appaltanti qualificate avanzate / di terzo livello sia per forniture e servizi che per lavori.

In detto scenario risulta di interesse, in una ottica di valorizzazione delle CUC e delle stazioni appaltanti esistenti, nonché di tempestivo adeguamento alle evoluzioni normative, giurisprudenziali e alle indicazioni di Anac anche in termini di accreditamento nell’ambito del citato sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, operare un coordinamento e mettere in rete le specificità delle professionalità di tutte le CUC presenti nei vari ambiti, senza replicare le competenze esistenti, ma specializzando per materia quelle presenti anche in una sola istituzione e rendendole fruibili a tutta la rete quando necessario, quale sede di confronto permanente su buone prassi, interpretazioni operative, raccordo con Anac.

Infatti, considerata la particolare importanza, anche strategica, del tema delle acquisizioni di forniture, servizi e lavori, anche per valorizzare il principio codicistico del risultato, nonché in un’ottica volta all’implementazione dell’efficienza, dell’economicità, della tempestività degli affidamenti e del completamento degli interventi, nonché per assicurare un risparmio di risorse, le parti, a risorse invariate, hanno manifestato interesse⁵ a istituire una sede permanente di confronto e di condivisione di buone prassi legate all’attività di acquisizione di beni, servizi e lavori, in un’ottica volta all’implementazione dell’efficienza, dell’economicità, della tempestività degli affidamenti e del

⁴ ex art. 9, comma 2, DL n. 66/2014 come convertito in L.n. 89/2014, centrale di committenza *ex lege*

⁵ Si veda condivisione in data 17.12.2024 in sede di TAC, allargato ai responsabili delle CUC, con modalità asincrona di cui all’art. 16 comma 3 del vigente regolamento per il funzionamento e l’organizzazione della Conferenza metropolitana e dell’Ufficio di Presidenza e nella conclusiva riunione del 16.1.2025, in cui è stato altresì condiviso dai presenti l’interesse ad una rapida approvazione e formalizzazione dell’accordo anche al fine di mettere in campo azioni comuni di formazione del personale operante presso le CUC in vista della scadenza dell’attuale qualificazione delle stazioni appaltanti a fine giugno 2025 e dei necessari adempimenti per il rinnovo: pertanto, del presente atto e dei contenuti dell’accordo sarà data informazione nella prima seduta utile di Ufficio di Presidenza

completamento degli interventi, anche alla luce del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti citato in premessa, nonché per assicurare un'ottimizzazione di risorse, nelle forme più specificamente indicate e secondo lo schema organizzativo previsto, rispettivamente, agli artt. 3 e 4 dell'allegato schema di Accordo.

Le parti operano con risorse umane e strumentali proprie (art. 7 del citato schema) e alla Città metropolitana è attribuito un ruolo di con un ruolo di coordinamento/facilitatore.

L'accordo prevede la possibilità di adesioni successive nell'arco della sua vigenza.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto⁶ della Città metropolitana prevede all'art. 33 comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto.

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, così come indicato al punto 3) del dispositivo.

Si dà atto altresì che è stato richiesto e acquisito, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (FRANCESCA MONARI - SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, APPALTI METROPOLITANI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE).

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

Allegato:

- 1) Schema di accordo attuativo

Bologna, lì 30/01/2025

per il Sindaco Metropolitano

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Sara Accorsi⁷

⁶ Art. 33 - Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

⁷ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).